

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 2. Luglio 1863.
dal Ministro della Guerra*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Nicotri G.

» 2° Trovati G.

» 3° Nicotri

» 4° Andreucci

» 5° Corvino

» 6° Ricci G.

» 7° Cosenz

» 8° Brunet

» 9° Ferracini

Relatore Ferracini

Adottata nella tornata del 30. luglio 1863.

Signoriti

Col qui unito disegno
di legge proposto al vostro esame
ed alla vostra approvazione, il Gover-
no del Re domanda la facoltà
di potere eseguire in tutte le Pro-
vincie del Regno la leva militare
dei giovani nati nell'anno 1843.
e di preferar ne un partito ingente
di 55 mila uomini da asciversi
alla 1^a categoria.

Tale contribuzione, determina-
ta nel numero degli uomini occor-
santi per soffrire effettivamente
all'esigete dell'esercito, sebbene
succeda in misura la contribuzione
che viene imposta alle popolazioni
nella precedente leva, pur nullamen-
te non sarà per tornare ad esse
più onerosa di quella, e giova a ri-
vedere che nei suoi generali resul-
tati, sia per tornar loro di qualche
grado ancor più liere.

La per riconoscere, infatti,
come la onerosità imposta del
militare servizio - possa riuscire di
maggiore o di minore gravità alle
popolazioni, come apprezzare gli
interessi di ogni maniera che di essa
colpisce, sospende o perturba, e se
per effetto della legge speciale che
fra di noi regola la peregrinazione
e la esazione di tale imposta, que-
sti molteplici interessi da doverli
apprezzare - non sono già unicamente
te quelli attribuiti alle famiglie
degli iscritti chiamati a far parte
della 1.^a categoria, ma sono ben anche
quelli che attongono alle famiglie
degli altri iscritti rimasti nella
categoria 2.^a; e se forse, eccumen-
icamente parlando, sarebbe meglio
dire che sono gli interessi tutti della
pubblica prosperità, egli è ben
chiaro e necessario che, nel momento
il proposto aumento di un di più
numero di uomini nel contingente
della 1.^a categoria il Governo non ha
altrimenti costretto, come lo ha

sempre in passato, di osigere la
 immediata e permanente presenza
 sotto-le-anni. Degli uomini in
 tanto maggior numero spettanti
 alla 2.ª categoria, minori per con-
 seguenza saranno da essere gli af-
 fetti domestici contrariati dalla sur-
 riferita imposta, minori le indu-
 strie per essa disertate dalle braccia
 operose, minori i mestieri abban-
 donati ed i guadagni sospesi, e per
 dirlo in una parola sola saranno
 minori i perturbamenti da essa
 indotti comparativamente alle le-
 ci precedenti anni così nella pri-
 vata, come nella pubblica economia.

Le succedute disposizio-
 ni dell'attuale disegno di legge
 fino a quelle contenute nell'Art.
 7.º inclusivamente non essendo
 altro che la fedele ripetizione di quelle
 che furono già sancite dalla legge
 sulla chiamata dell'ultima Camera,
 quindi è che il proponente pel
 fine di raccomandarne l'acquetazio-
 ne, reputa sufficienti più che bastevoli

delle formalità giudiziali prescritte
dal precitato articolo 94, le quali
procedono per infatto, guisa che
non si possono adempiere se non
che entro il periodo di un anno.

Ma questa ottiolo più
non presentandosi per gli insulti
della leva ordinata nel 1843, e
quali sono stati certamente in
grado di adempiere, o ne vengono
avuto l'interesse, tutte le pratiche
necessarie per ottenere in via giu-
diziale una dichiarazione di appenza
non v'era quindi ragione, per cui
ad un provvedimento eccezionale
non dovesse subentrare anche in
quello Brasimio il diritto comune,
quello cioè dell'art. 94. della legge.

La esperienza, specialmente
dell'ultima leva, avendo rilevato
l'insufficienza di circondare la materia
delle sussogazioni di minor età con
efficaci garanzie, il proponente
non ha creduto doverci fare sfuggire
la presente opportunità per recare in
atto quelle proposte riforme che meglio

3 potessero rispondere a tal bisogno.
bisogno: A ciò mirano le disposizioni
contenute negli Articoli 9. 10. e
11. della legge proposta.

Alle innovazioni introdotte
dai precitati articoli è stato però
necessario far precedere quella che
si contiene nell' Art. 8.º, onde si
propone di aumentare d'ast. 100. a
L. 200. il fondo di mappa e di conca-
do degli scanti di numero, degli
aboliti e dei surrogati ordinari,
ecc. in una parola sola di tutti
quei militari i quali prestano ser-
vizio per conto altrui.

Al fine di ritardare le ragioni
di tale aumento non è sufficiente
il rammentare essere il fondo di
mappa un deposito consistente
in una determinata somma che
lo stato applica al soldato nel caso
di provvederli se il necessario concedo,
salvo poi il diritto del soldato istesso
di ritirare in fine della sua pottiva
ferma quanto diffalcati le spese,
supravanzate da quella somma.

È necessario altresì di avvertire
che se un tale assegno è general-
mente, come dicemmo fornito
dallo Stato, non lo è però tutta-
volta che si tratti d'individui am-
messi al servizio per conto altrui,
concedo per questi l'obbligo di for-
nirlo a coloro i quali si fanno
da essi supplire.

Il fondo di mia par era
dapprima assai esiguo, ma quando
per le mutate condizioni econo-
miche del paese, e per quelle
speciali dell'Esercito, aumentato
sensibilmente le spese di
carrozza, si riscontrò l'incapacità
di accrescerla, e quindi col R.
Decreto del 27. Agosto 1861. fu
portato a L. 150. per gli individui
ascritti ai Corpi di Fanteria, ai
Bersaglieri ed ai Spostamenti degli
Cappellieri, e fu portata a L. 200.
per quelli ascritti ai Corpi della
Cavalleria, dell'Artiglieria e del
Genio. Una tale innovazione
richiedeva necessariamente una

modificazione degli Articoli 103. - 123. -
e 149. della legge organica sul Re-
clutamento Militare, i quali fissa-
no ind. 100. la somma costituenta
il fondo di mappa per tutte quelle
persone, le quali assumano il ser-
vizio militare per conto altrui, in
corrispondenza al valore del fondo di
mappa che prima di quel R. Decreto
del 1861. era comune a tutti i soldati

È tale accapito fu avvertita in
quelle contingenze, ma siccome il
potere esecutivo non potè derogare
a ciò che per quelle categorie di
persone, cioè per i carati, era stabil-
lito dalla legge vigente, si riservava
però fin d'allora di promovere
un apposito provvedimento legisla-
tivo, ed è a quella riserva che di-
ferente intendo di soddisfare sotto-
ponendo ora alla vostra approvazio-
ne le disposizioni contenute nel
preallegato Art. 8.° della legge proposta
e se la somma iri-proferata astito-
la di fondo di mappa è stata fissata
al massimo ind. 200; senza seguirne

La distinzione introdotta da quel
Decreto del 1861. secondo la circo-
stanza del corpo a cui il militare si è
aggregato, cioè si è fatto affiorare
per evitare delle soverchie complicazioni
di contabilità e delle difficoltà gra-
vissime, cui altrimenti saremmo
andati incontro, giacché il fondo
di massa, dovendo essere versato
prima della ammissione della succe-
ssione del cambio, sarebbe inconve-
niente che in occasione di quel succe-
simento fosse sempre determinata
l'arma cui dovrà appartenere
mentre assegnato il suo agito.

Così pure sarebbe inconve-
niente una distinzione nel paga-
mento del fondo di massa per
parte di chi ottiene la liberazione
ognora quando, giusta il disposto
della legge, gli affidati con ser-
vizi ausiliari all'apoldaamento
per conto di determinati individui.

E d'altronde il fondo di
massa costituendo per sempre un
proprietà del soldato, non si vede

neppure inconvincente che scarsi
gliar popola dal determinato sopra
una base unica ed uniforme.

Venendo ora alle nuove ga-
ranzie e riforme che si propongono
in ordine alle suffragazioni, diremo
che dopo contenersi negli articoli
9. 10. e 11. della proposta legge,
i quali furono dettati colla intendi-
mento di porre una qualche remora
ed un freno salutare ai molteplici
abusi ed alle molteplici frodi che
da qualche tempo in poi si hanno
in proposito da lamentare.

Era certamente doloroso
ed intollerabile il vedere che la onore-
vole del nostro sacerdozio, il quale
accoglie in sé il fiore più eletto
della italiana gioventù, potesse di-
stretto in tratto essere contaminato
da uomini di spudatissima fama,
rifugio degli spagatori e delle carceri,
i quali col mezzo di falsi documen-
ti e sotto mentite nomi riuscivano
sotto iniquo disegno di farsi accettare
come canonici, con l'unico scopo di un

lucro - guadagno e col prestabilito
intendimenti di abbandonarsi per
la più ad un' immediata decisione
- Ora doloroso pur anco il fatto è
che in un numero spropositato di ogni
debito di buona qualità inscrite, in un
cambi ancora osato discutere dalle
Bancarelle non appena vi erano
stati ammessi e la infamia di
questo dolore si renderebbe tanto più
intensa, dopo che in moltissimi
casi era insorto il fondato sospetto
di connivenza tra surrogati e
surrogati. - La gravità della questione
ha di così fatti mali faccia sentire
il bisogno di aggiungere altre leggi
più e più valide sanzioni, stante
tutto che quelle ora vigenti sono bene
spesso cose frustanee dalla raffinata
malizia dei colpevoli. - Per affare
di impegnare l'interesse del surrogato
nello adempimento dell'effettivo
servizio militare, la legge vigente
li stabilisce che a rendere ammissibile
la surrogazione, il surrogato
deba fare un deposito di L. 1000;

le quali non possono essere pagate
 al Surrogato se non che quando egli
 abbia soddisfatto interamente agli
 obblighi del servizio. - Ma un tale
 deposito essendo troppo esiguo per
 distogliere dalla diserzione, pare
 però al proponente che meglio po-
 trebbe raggiungersi lo intento desi-
 rato elevandolo ad una maggior som-
 ma, la quale sarebbe perciò fissata
 in L. 1200. - E questa la Disposizio-
 ne dell' Art. 9. e ad essa dà il suo
 compimento quelle contenute nelle
 Art. 10. successive, le quali pro-
 vedono al riparto di detta somma
 a simiglianza di quanto operavasi
 quando il deposito era costituito
 di sole L. 700., e la somma costi-
 tuente il fondo di spesa non en-
 treda in L. 100.

In secondo luogo la legge
 attuale contiene varie Disposizioni
 servite contro le surrogazioni, in
 cui si sopra l'arresto concorso
 di un qualche padre, in quanto che
 coll' Art. 14. le quali si

annullamento, chiamarsi in
servizio il surrogante, e non del
surrogato, ma con istanza eguale
incute le sue sanzioni al caso
in cui il cauto colla sua
si sottraggia all'adempimento
degli impegni assunti. - L'istituto
facenna sembra al proporre di som-
marmente pericolosa, sia perché
il surrogante non è spinto dallo
stimolo del proprio tornaconto
a far sì che il cauto non abbia
a fallire alla contratta obbligazione,
sia perché non resta purificati
reato, anzi si rende proprio
il pericolo di collusioni e di
collusione tra il surrogante e il
surrogato, ed di cui anima già
avvicini preventivamente la
sata proponimento di rend
settore. - È ben vero che per
provocare una tal cosa - l'Art. 1164
della legge organica impone al
surrogante l'obbligo di pagare
l'orario le somme che ancora
foporo state - da esse pagate al

surrogato divenuto diserto, ma que-
sta sanzione, il cui manifesto scopo
sia di allontanare il pericolo di
convenire tra i surroganti ed i
surrogati, riuscirà sempre frustrata.
Di effetto, avvegna che la esperienza
abbia dimostrato che in simili casi,
per opera dei sensali i quali hanno
evidentemente il loro tornaconto, per-
ché il prezzo della surrogazione sia
prestantemente sborsato, le stipulazio-
ni sono conosciute per siffatta que-
sta, che, quando anche la discri-
zione del surrogato si avverasse dopo
pochi giorni di sua presenza al
porto, il surrogante non risulta
mai debitore verso di lui di alcuna
sua somma residuale.

È pare un freno salutare
a siffatte manovre, e a massime
necessità, un imperioso dovere, e
il proponete quindi avviso che
ogni delittuosa manovra, o ar-
chitetata tra surroganti e surrogati,
ed acci bene spesso non sono extra
nei i casi detti sensali di cambi

fedele - adempimento del servizio
parte del surrogato, si on l'ar. per-
torare, di molto gravoso al surro-
gato, il quale, sia che abbia
presentare altro cambio, sia
stessa abbia da assumere il servizio,
caso - nell'uno come nell'altro -
recupera quel deposito.

L'art. 11.° del progetto di legge
11.° - Del proposto disegno di legge
altro non è che un corollario della
precedente disposizione, avvegnan-
te dovessi annullare la surrogazio-
ne ogniqualvolta la discrizione del
surrogato abbia luogo nel quinquen-
nio, ragione voleva che solo dopo
questa termine fosse applicata la
sanzione stabilita dall'Art. 11.°
della legge, che obbliga il surrogato
a pagare all'usario le somme
ancor dovute al surrogato.

Finalmente coll'Art. 12.°
del proposto disegno - il referen-
dario in ordine di secondario
voto della popolazione dell'isola
di Capraia, facendola dipendere

44

per fatto di lepra, piuttosto staccato dalla
città di Genova? Dalla prossima
città di Livorno, a cui gli inscitti
di lepra potranno recarsi più
facilmente a condursi in un caso.
Posso e con minor dispendio, tanto
per essi, quanto per le rispettive
loro famiglie).

È bensì vero, che secondo
l'attuale circoscrizione amministrativa
l'Isola di Capraia dipende
e forma parte integrante del
percondario di Genova, ma non
conviene dimenticare che in fatto
di lepra devosi innanzi tutto pro-
vedere all'interesse degli inscitti
che debbono recarsi all'estero, e
alla visita sanitaria di amici
il Consiglio, e non conviene meno
nel concetto del caso avvertire che
quella circoscrizione è stata determi-
nata in un tempo in cui le Provin-
cie della Toscana non erano ancora
state chiamate a formarsi nella per-
sonalità collettiva del Regno
Italiano.

Il proponimento, mentre
Dubita che tali provvedimenti non
abbiano da incontrare il favore
sotto suffragio, si arguisce
che i risultati delle operazioni
che si renderanno per ogni
in anno più soddisfacenti, e
stanno così apparsi e si
rarsi col nuovo e poderoso
di giovani legioni le forze
sto l'esercito, che è per tanto
nelle nostre glorie e delle
speranze, e perdo esse il
Salvo argomento di quella
vivissima ed incensa che
abbiamo nel consolidamento
l'opera nazionale, e nel
compiimento dei destini
stra Italia.

W 49.

Progetto di legge
presentato dal Ministro della guerra
(Della guerra)

Leva militare - sui nati nell'anno
1843 in tutte le Province dello
Stato

Terminata del 2. luglio 1865.

Allegato

Progetto di Legge

per la Leva sui nati nell'anno
1843

Articolo 1°

Il Governo del Re è autorizzato ad operare una Leva Militare sui nati nell'anno 1843 in tutte le provincie dello Stato.

Articolo 2°

Il Contingente di 1^a Categoria è fissato a cinquantacinque mila uomini.

Articolo 3°

Gli Inscritti designabili che sopravvanzarono dopo che sarà stato completato il Contingente di 1^a Categoria formeranno la seconda Categoria giusta il disposto dell'Art. 2° della Legge 15 Luglio 1842 N. 2261.

Articolo 4°

Gli Inscritti chiamati a questa Leva i quali già erano ammogliati alle epoche indicate nel Reale Decreto 12 Settembre 1860 N. 4300 per quelli della Romagna, e nell'altro 10 Gennaio 1861 N. 4599 per quelli della Maremma e dell'Umbria, e nella Legge 30 Giugno 1861 N. 63 per quelli della Sicilia e che nel giorno stabilito per il loro assente si trovino tuttora in tal condizione, ovvero siano vedovi con prole andranno esenti dal militare servizio.

Saranno pure esenti gli Inscritti delle Provincie e Popolazioni riunite a questa Leva i quali risultino ammogliati e vedovi con prole, purché i primi abitino separatamente dal padre con propria famiglia ed economia divisa, ed il loro matrimonio sia anteriore al 15 Luglio 1861.

Articolo 5°

Gli Inscritti che in virtù del precedente Art. 4° saranno dichiarati esenti dai Consigli di Leva, e che per ragion del loro numero d'istrattione

avessero a far parte del Contingente di 1^a Categoria non dovranno essere rimpiazzati da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente nel Contingente del rispettivo Mandamento.

Articolo 6^o

Per l'effetto dell'Art. 9^o della Legge 20 Marzo 1854 nelle Provincie Toscane si hanno temporariamente come non esistenti in famiglia gli assenti della cui esistenza non si sia avuta notizia dal cinque anni compiuti.

Articolo 7^o

L'assenza di cui nel precedente Art. 6^o dovrà essere comprovata con certificato della Giunta Municipale del Comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe di nome di fede.

Articolo 8^o

Il fondo di massa degli scambi di numero, degli ordinari, dei surrogati ordinari e degli scambi di Categoria di cui nell'Art. 103, 123 e 149 della Legge organica 20 Marzo 1854 è stabilito in Lire 200 per tutti i luoghi indistintamente.

Articolo 9^o

Il versamento prescritto dagli Art. 138 e 149 della Legge organica predetta per l'ammissione della surrogazione ordinaria e dello scambio di Categoria è fissato in Lire 1200.

Articolo 10^o

Questa somma di Lire 1200 sarà ripartita secondo le norme prescritte dall'Art. 142 della Legge organica 20 Marzo 1854 computando nel conto della massa del surrogato ordinario e dello scambio di Categoria

Lire 200 e le rimanenti Lire 400 saranno sul termine in stabilità versate
nella Cassa dei Depositi applicandovisi a vantaggio del surrogato e scambio
conformemente alla Legge, gli interessi che produrranno.

Articolo 11º

Il disposto dell'Art. 145 della Legge 20 Marzo 1854 è esteso al
caso in cui il surrogato sia dichiarato disertore entro il termine di cinque
anni decorrenti dal giorno del suo assenza.

L'obbligo imposto al surrogato dall'Art. 144 della predetta
Legge, non è più applicabile se non nel caso che la dichiarazione del surrogato
sia seguita dopo i cinque anni dal dì dell'assenza, ferma nel resto
la disposizione dell'Art. stesso.

Articolo 12º

I cittadini dell'Isola di Capraja sono per la Località aggregata
alla città di Livorno, e ne fanno parte.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro della guerra

(DELLA ROVERE)

nella tornata del 2 luglio 1863.

Leva militare sui nati nell'anno 1843 in tutte le provincie dello Stato.

SIGNORI! — Col qui unito disegno di legge, proposto al vostro esame ed alla vostra approvazione, il Governo del Re domanda la facoltà di poter eseguire in tutte le provincie del regno la leva militare dei giovani nati nell'anno 1843, e di prelevarne un contingente di 55 mila uomini da ascrivere alla 1^a categoria.

Tale contribuzione, determinata nel numero degli uomini occorrenti per sopperire effettivamente alle esigenze dell'esercito, sebbene ecceda in misura la contribuzione che venne imposta alle popolazioni nella precedente leva, pur nullameno non sarà per tornare ad esse più onerosa di quella, e giova anzi credere che nei suoi generali risultati sia per tornar loro di qualche grado ancor più lieve.

Se per riconoscere infatti come la onorevole imposta del militare servizio possa riuscire di maggiore o di minore gravità alle popolazioni, occorre apprezzare gli interessi d'ogni maniera che dessa colpisce, sospende o perturba, e se per effetto della legge speciale che fra di noi regola la perequazione e la esazione di tale imposta,

questi molteplici interessi da doversi apprezzare non sono già unicamente quelli attinenti alle famiglie degli iscritti chiamati a far parte della 1^a categoria, ma sono ben anco quelli che attengono alle famiglie degli altri iscritti rimasti nella categoria 2^a; e se forse, economicamente parlando, sarebbe meglio il dire che sono gli interessi tutti della pubblica operosità, egli è ben chiaro a vedersi che, se mediante il proposto aumento di un discreto numero di uomini nel contingente di 1^a categoria il Governo non sarà altrimenti costretto, come lo era sempre in passato, di esigere la immediata e permanente presenza sotto le armi degli uomini in tanto maggior numero spettanti alla 2^a categoria, minori per conseguenza avranno ad essere gli affetti domestici contrariati dalla surriferita imposta, minori le industrie per essa disertate dalle braccia operose, minori i mestieri abbandonati ed i guadagni sospesi, e per dirlo in una parola sola saranno minori i perturbamenti da essa indotti comparativamente alle leve dei precedenti anni, così nella privata, come nella pubblica economia.

Le successive disposizioni dell'attuale disegno di legge fino a quelle contenute nell'articolo 7 inclusivamente non essendo altro che la fedele ripetizione di quelle che furono già sancite dalla legge sulla chiamata dell'ultima leva, quindi è che il proponente pel fine di raccomandarne l'accettazione, reputi ufficio più che bastevole lo appellarsi soltanto alle stesse considerazioni che nella preavvertita circostanza furono a tal proposito esposte.

Una sola differenza vuol essere notata come avvenuta in quelle disposizioni, la quale consiste in questo, cioè, che nel presente anno vuolsi circoscrivere alle sole provincie toscane, e non più render comune a quelle napoletane il provvedimento eccezionale di cui è fatto cenno negli articoli 6 e 7 del proposto disegno di legge, i quali autorizzano di porgere la prova dell'assenza, in quanto abbia da influire sull'esercizio di un diritto derivante dalla legge sulla leva, per le vie amministrative anziché per quelle giudiziarie, come occorrerebbe di porgerla per ottemperare all'articolo 94 della legge organica sul reclutamento dell'esercito.

Per render ragione della preaccennata differenza giovi il notare, che le formalità richieste per la prova della assenza dall'articolo 94 di quella legge essendo le formalità istesse che sono sancite dal Codice civile Albertino, le quali se hanno un riscontro in quelle prescritte

ad ugual fine dal Codice civile tuttora vigente nelle provincie meridionali, non trovano per lo contrario un riscontro qualunque nelle disposizioni della legislazione civile vigente nelle provincie toscane, si rendeva e si rende però necessario di mantenere per queste provincie un eccezionale provvedimento relativo alla prova della assenza.

Questa necessità nello scorso anno si era pur anche manifestata al riguardo nelle provincie napolitane per l'unica circostanza che la promulgazione fatta nelle medesime provincie della legge sul reclutamento coincidendo con quella della legge relativa alla chiamata della leva, si rendeva però impossibile pretendere l'osservanza delle formalità giudiziali prescritte dal precitato articolo 94, le quali procedono per siffatta guisa, che non si possono adempiere se non che entro il periodo di un anno.

Ma questo ostacolo più non presentandosi per gli iscritti della leva sui nati nel 1843, i quali sono stati certamente in grado di adempiere, ove ne avessero avuto l'interesse, tutte le pratiche necessarie per ottenere in via giudiziale una dichiarazione di assenza, non v'era quindi ragione per cui ad un provvedimento eccezionale non dovesse subentrare anche in quelle provincie il diritto comune, quello cioè dell'articolo 94 della legge.

L'esperienza, specialmente nell'ultima leva, avendo rilevato la necessità di circondare la materia delle surrogazioni di nuove e più efficaci garanzie, il proponente non ha creduto doversi fare sfuggire la presente opportunità per recare in atto quelle proposte riforme che meglio potessero rispondere a tal supremo bisogno. A ciò mirano le disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 11 della legge proposta.

Alle innovazioni indotte dai precitati articoli è stato però necessario far precedere quella che si contiene nell'articolo 8, onde si propone di aumentare da lire 100 a lire 200 il fondo di massa e di corredo degli scambi di numero, degli assoldati e de' surrogati ordinari, e così in una parola sola di tutti quei militari i quali prestano servizio per conto altrui.

A porre in rilievo le ragioni di tale aumento non è superfluo il rammentare essere il fondo di massa un deposito consistente in una determinata somma che lo Stato assegna al soldato, col carico di provvedersi il necessario corredo, salvo poi il diritto del soldato

(79) istesso di ritirare in fine della rispettiva ferma quanto, defalcate le spese, sopravanzasse da quella somma.

È necessario altresì di avvertire che se un tale assegno è generalmente, come dicemmo, fornito dallo Stato, non lo è però tuttavolta che si tratti d'individui ammessi al servizio per conto altrui, correndo per questi l'obbligo di fornirlo a coloro i quali si fanno da essi supplire.

Il fondo di massa era dapprima assai esiguo, ma quando per le mutate condizioni economiche del paese e per quelle speciali dell'esercito aumentarono sensibilmente le spese di corredo, si riscontrò la necessità di accrescerlo, e quindi col regio decreto del 25 agosto 1861 fu portato a lire 150 per gli individui ascritti ai corpi di fanteria, ai bersaglieri ed ai reggimenti dei zappatori, e fu portato a lire 200 per quelli ascritti ai corpi della cavalleria, dell'artiglieria e del treno. Una tale innovazione richiedeva necessariamente una modificazione degli articoli 103, 123 e 149 della legge organica sul reclutamento militare, i quali fissano in lire 100 la somma costituente il fondo di massa per tutte quelle persone le quali assumano il servizio militare per conto altrui, in corrispondenza al valore del fondo di massa che prima di quel regio decreto del 1861 era comune a tutti i soldati.

Tale necessità fu avvertita in quelle contingenze, ma siccome il potere esecutivo non poteva derogare a ciò che per quelle categorie di persone, cioè per i cambi, era stabilito dalla legge vigente, si riservava però fin d'allora di promuovere un apposito provvedimento legislativo; ed è a quella riserva che il referente intende di soddisfare sottoponendo ora alla vostra approvazione le disposizioni contenute nel preallegato articolo 8 della legge proposta. E se la somma ivi prelevata a titolo di fondo di massa è stata fissata al *maximum* di lire 200, senza seguire la distinzione introdotta da quel decreto del 1861 secondo la diversità del corpo a cui il militare è aggregato; ciò si è fatto affine di evitare delle soverchie complicazioni di contabilità e delle difficoltà gravissime, cui altrimenti saremmo andati incontro, giacchè il fondo di massa, dovendo essere versato prima della ammissione della surrogazione del cambio, sarebbe impossibile che in occasione di quel versamento fosse sempre determinata l'arma cui dovrà essere preferibilmente assegnato il surrogato.

Così pure sarebbe inammissibile una distinzione nel pagamento del fondo di massa per parte di chi ottiene la liberazione, ognora quando, giusta il disposto della legge, gli affidati non sono mai ammessi all'assoldamento per conto di determinati individui.

E d'altronde il fondo di massa costituendo pur sempre una proprietà del soldato, non si vede nessuno inconveniente che sconsigliar possa dal determinarlo sopra una base unica ed uniforme.

Venendo ora alle nuove garanzie e riforme che si propongono in ordine alle surrogazioni, diremo che desse contengonsi negli articoli 9, 10 e 11 della proposta legge, i quali furon dettati collo intendimento di porre una qualche remora ed un freno salutare ai molteplici abusi ed alle molteplici frodi che da qualche tempo in poi si hanno in proposito da lamentare.

Era certamente doloroso ed intollerabile il vedere che le onorate file del nostro esercito, il quale accoglie in sé il fiore più eletto dell'italiana gioventù potessero di tratto in tratto essere contaminate da uomini di perdutissima fama, rifiuto degli ergastoli e delle carceri, i quali col mezzo di falsi documenti e sotto mentiti nomi riuscirono nell'iniquo disegno di farsi accettare come cambi, con l'unico scopo di un turpe guadagno, e col prestabilito intendimento di abbandonarsi per lo più ad un'immediata diserzione. Era doloroso pur anco il tollerare che rimanessero prosciolti da ogni debito di leva quelli iscritti, i cui cambi aveano osato disertare dalle bandiere non appena vi erano stati ammessi, e la impressione di questo dolore si rendeva tanto più intensa, dopo che in moltissimi casi era insorto il fondato sospetto di connivenza tra surroganti e surrogati. La gravità e la frequenza di così fatti mali fecero sentire il bisogno di aggiungere alla legge nuove e più valide sanzioni, stantechè quelle ora vigenti sono bene spesso rese frustanee dalla raffinata malizia dei colpevoli. Così affine d'impegnare l'interesse del surrogante nello adempimento dell'assunto servizio militare, la legge vigente stabilisce che a rendere ammissibile la surrogazione, il surrogante debba fare un deposito di lire 700; le quali non possano essere pagate al surrogato, se non che quando egli abbia soddisfatto interamente agli obblighi del servizio. Ma un tale deposito essendo troppo esiguo per distogliere dalla diserzione, parve però al proponente che meglio potrebbe raggiungersi lo intento desiderato elevandolo ad una

(79)

maggior somma, la quale verrebbe perciò fissata in lire 1200. È questa la disposizione dell'articolo 9, e ad essa danno compimento quelle contenute nell'articolo successivo, le quali provvedono al riparto di detta somma, a simiglianza di quanto operavasi quando il deposito era costituito di sole lire 700, e la somma costituente il fondo di massa non eccedeva le lire 100.

In secondo luogo la legge attuale contiene bensì disposizioni severe contro le surrogazioni, in cui si scopra l'avvenuto concorso di una qualche frode, inquantochè coll'articolo 145 le colpisce di annullamento, chiamando in servizio il surrogante a vece del surrogato, ma non istende egualmente le sue sanzioni al caso in cui il cambio colla diserzione si sottragga all'adempimento degli impegni assunti. Una tale lacuna sembrò al proponente sommamente pericolosa, sia perchè il surrogante non è spinto dallo stimolo del proprio tornaconto a far sì che il cambio non abbia a fallire alla contratta obbligazione, sia perchè non resta punto eliminato, anzi si rende possibilissimo il pericolo di connivenza e di previa collusione tra il surrogante ed un surrogato, nel di cui animo già annidi preventivamente lo sciagurato proponimento di rendersi disertore. È ben vero che per prevenire un tal caso l'articolo 144 della legge organica impone al surrogante l'obbligo di pagare all'erario le somme che ancora non fossero state da esso pagate al proprio surrogato divenuto disertore, ma questa sanzione, il cui manifesto scopo si è di allontanare il pericolo di connivenza tra i surroganti ed i surrogati, riusciva sempre frustrata di effetto, avvegnachè la esperienza abbia dimostrato che in simili casi, per opera dei sensali i quali hanno evidentemente il loro tornaconto, perchè il prezzo della surrogazione sia prontamente sborsato, le stipulazioni sono conchiuse per siffatta guisa, che, quando anche la diserzione del surrogato si avverasse dopo pochi giorni di sua presenza al corpo, il surrogante non risulta mai debitore verso di lui di alcuna somma residuale.

Il porre un freno salutare a siffatte enormezze era una vera necessità, un imperioso dovere, e il proponente quindi avisò che ogni delittuosa macchinazione architettata tra surroganti e surrogati, ed a cui bene spesso non sono estranei i così detti sensali di cambi militari, sarebbe sventata mercè la disposizione dell'articolo 11 dell'unito disegno di legge, con cui si vuole impegnata la responsabilità del surrogante per un

quinquennio, in guisa che, se in questo periodo di tempo il cambio si rende disertore, il surrogante sia tenuto ad imprendere egli stesso il servizio, ossivero a fornire l'esercito di un altro surrogato.

Un tal provvedimento potrà forse a prima giunta sembrare alquanto grave ed eccessivo, ma tale non si rivela certamente se per poco vogliasi riflettere, essere consono ai canoni di giustizia ed ai principii del diritto civile, che colui il quale adempie per mezzo di altri una sua obbligazione, debba star mallevadore dello esatto adempimento dell'obbligazione stessa per parte del suo mandatario, e che anzi il rigore di questi principii importerebbe nel surrogante una continua responsabilità, fintantochè dal surrogato non si fosse soddisfatto interamente al suo impegno, come appunto in conformità di questi principii provvedeva la precedente legge sarda (*articolo 527 del regolamento generale annesso al regio editto del 16 dicembre 1837*). Ma il proponente stimò prudente partito temperare la rigidità dei principii suaccennati, e lo fece nella persuasione che il più mite provvedimento proposto dovesse riuscire di una non minore efficacia.

Se si considera poi, che in forza dell'ultimo alinea dell'articolo 145 della legge il nuovo deposito di lire 1000 (non comprese le lire 200 devolute al fondo di massa) è dal Governo ritenuto a beneficio e disposizione del surrogante, finchè dura la sua responsabilità nel servizio del surrogato, si raccoglierà anche da ciò che quell'aumento di deposito mentre servirà a vie meglio assicurare il fedele adempimento del servizio per parte del surrogato, non sarà per tornare di molto gravoso al surrogante, il quale, sia che abbia da presentare altro cambio, sia ch'egli stesso abbia da assumere il servizio, così nell'uno come nell'altro caso, ricupera quel deposito.

L'alinea poi dell'articolo 11 del proposto disegno di legge altro non è che un corollario della precedente disposizione, avvegnachè se devesi annullare la surrogazione ogni qualvolta la diserzione del surrogato abbia luogo nel quinquennio, ragion voleva che solo dopo questo termine fosse applicata la sanzione stabilita dall'articolo 144 della legge che obbliga il surrogante a pagare all'erario le somme non ancora soddisfatte al surrogato.

Finalmente coll'articolo 12 del proposto disegno il riferente ebbe in animo di secondare il voto della po-

(79) polazione dell'isola di Capraia, facendola dipendere per fatto di leva, piuttostochè dalla città di Genova, dalla prossimior città di Livorno, a cui gl'inscritti di leva potranno recarsi più facilmente e con minore incomodo e con minore dispendio, tanto per essi, quanto per le rispettive loro famiglie.

È bensì vero che secondo l'attuale circoscrizione amministrativa l'isola di Capraia dipende e forma parte integrante del circondario di Genova, ma non conviene dimenticare che in fatto di leva devesi innanzi tutto provvedere all'interesse degl'inscritti che debbono recarsi all'estrazione ed alla visita sanitaria dinanzi il Consiglio, e non convien meno nel concreto del caso avvertire che quella circoscrizione è stata determinata in un tempo in cui le provincie della Toscana non erano ancora state chiamate a fondersi nella personalità collettiva del regno italiano.

Il proponente, mentre non dubita che tali provvedimenti non abbiano ad incontrare il favore del vostro suffragio, si augura altresì che i risultati delle operazioni di leva si renderanno per essi d'anno in anno più soddisfacenti, e potranno così afforzarsi e ritemperarsi col nuovo e poderoso elemento di giovani legioni le forze di questo esercito, che è pur tanta parte delle nostre glorie e delle nostre speranze, essendo esso il più saldo argomento di quella fede vivissima ed inconcussa che tutti abbiamo nel consolidamento dell'operazione nazionale, e nel fortunato compimento dei destini della nostra Italia.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1843 in tutte le provincie dello Stato.

Art. 2.

Il contingente di prima categoria è fissato a cinquantacinque mila uomini.

Art. 3.

Gli inscritti designabili che sopravvanzeranno dopo che sarà stato completato il contingente di prima categoria formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, numero 2261.

Art. 4.

Gli inscritti chiamati a questa leva, i quali già erano ammogliati alle epoche indicate nel regio decreto 12 settembre 1860, numero 4300, per quelli delle Romagne; e nell'altro 10 giugno 1861, numero 4599 per quelli delle Marche e dell'Umbria; e nella legge 30 giugno 1861, numero 63, per quelli della Sicilia e che nel giorno stabilito per il loro assento si trovino tuttora in tal condizione, ovvero siano vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio.

Saranno pure esenti gli inscritti delle provincie napoletane chiamati a questa leva, i quali risultino ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie divise, ed il loro matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1860.

*Art. 4
Gli inscritti chiamati, ecc. come
contenuto*

Saranno pure, ecc. come sopra

Per il

(79)

Art. 5.

Gli iscritti che in virtù del precedente articolo 4 saranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che per ragion del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria non dovranno essere rimpiazzati da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo mandamento.

Art. 6.

Per l'effetto dell'articolo 94 della legge 20 marzo 1854 nelle provincie toscane si hanno temporariamente come non esistenti in famiglia gli assenti della cui esistenza non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti.

Art. 7.

L'assenza di cui nel precedente articolo 6 dovrà essere comprovata con certificato della Giunta municipale del comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede.

Art. 8.

Il fondo di massa degli scambi di numero, degli assoldati, dei surrogati ordinari e degli scambi di categoria, di cui agli articoli 103, 123 e 149 della legge organica 20 marzo 1854, è stabilito in lire 200 per tutti i corpi indistintamente.

Art. 9.

Il versamento prescritto dagli articoli 138 e 149 della legge organica predetta per l'ammissione della surrogazione ordinaria e dello scambio di categoria è fissato in lire 1,200.

Art. 10.

Questa somma di lire 1,200 sarà ripartita secondo le norme prescritte dall'articolo 142 della legge organica 20 marzo 1854, computando nel conto della massa del surrogato ordinario o dello scambio di categoria lire 200, e le rimanenti lire 1000 saranno nel termine ivi stabilito versate nella Cassa dei depositi, applicandone a vantaggio del surrogato o scambio conformemente alla legge, gli interessi che produrranno.

Art. 11.

Il disposto dell'articolo 145 della legge 20 marzo 1854 è esteso al caso in cui il surrogato sia dichiarato disertore entro il termine di cinque anni decorrendi dal giorno del suo assento.

11

L'obbligo imposto al surrogante dall'articolo 144 della predetta legge, non è più applicabile se non nel caso che la diserzione del surrogato sia seguita dopo i cinque anni dal dì dell'assento, ferma nel resto la disposizione dell'articolo stesso. (79)

Art. 12.

I cittadini dell'isola di Capraia sono per la leva aggregati alla città di Livorno, e ne fanno parte.

Signori

L'Italia si rassegnò facilmente a tutti quei sacrifici che assicurano la sua forza e la sua dignità. E sia che si tratti delle sue sostanze, o dei figli suoi non è meno rassegnata, né meno sublime alla prova. La sua vita è vita d'arruggine. non è pertanto senza fede in questo sentimento, che il Governo del Re sottopone alle vostre deliberazioni uno schema di legge, col quale mentre dal un lato vi chiede che gli date autorità di far leva sui nati del 1843, vi propone dall'altro che vi piaccia modificare in alcune parti le leggi sul reclutamento.

La vostra Commissione si fece debito di esaminarlo sotto l'uno e l'altro aspetto, ma prima di addentrarsi nel merito, si fermò a considerare se non convenisse di scindere la sua unità, e rimettere ad altra occasione tutto ciò che tendesse a mutare sostanzialmente alcune delle regole finora stabilite.

Per quanto però considerazioni di principj di retti e di massima potessero consigliare questo partito; per quanto apparisse più, o meno grave il pericolo di turbare l'economia di una legge organica con dei ritocchi d'incidenza, tuttavia, posto mente ai precedenti della Camera, e tra per la urgenza del caso, come ancora per la possibile influenza delle chieste modificazioni sul bilon esito della leva, si venne unanimi nella conclusione, che si

Dovrebbe tener fermo il sistema del Ministero.

Comintesi peraltro i vostri Commissari della necessità di dar forma ed ordinamento unico ai ~~tratti~~ emendamenti che si trovano sparsi in diverse disposizioni legislative con grande impaccio di chi dee applicarle, esprimevano ~~ibridi~~ ~~interdetti~~ che insieme a questo difetto si farebbero per sparire quegli altri che fossero per avventura condannati dal tempo e dalla civiltà. La legge sul reclutamento è il primo elemento d'organizzazione delle forze nazionali; e non dee quindi non essere oggetto delle più vive sollecitudini del Governo e del Parlamento.

Eliminata per tal modo la questione di forma, e preso a discutere in merito, non sembrò alla Commissione si dovesse spendere molto di tempo e di fatica intorno alla più parte degli articoli. Tra i primi dieci appena il 2° e il 4° dettero luogo ad osservazione. Tutti gli altri vennero comodamente approvati.

Il Ministro di Guerra, malgrado i ragionamenti premessi al suo schema di legge, non ebbe difficoltà di spiegare a voce i suoi cometti per meglio giustificare l'articolo 2°. Se il contingente fissato con questo articolo ecceda di gran lunga quello degli anni precedenti, egli è certo che ne suoi ridottamenti praticati, ben lungi di portare gravame, porterà alleggiamento. Il Governo intende far cessare uno stato di cose, che fatto fuo a certo punto lo spirito della legge con jattura della finanza pubblica. Egli pensa rinforzare per alcuni anni la prima categoria, onde avere lotto

3) armi in effettivo che gli permetta in tempo più o meno lontano di licenziare le seconde categorie, le quali peraltro - costituendo una vera riserva, non dovrebbero essere chiamate che in contingenze straordinarie.

Per quanto è dell' articolo 4.º la vostra Commissione non poté non riconoscere che bisognava supplire ad una lacuna inserendovi una parola che infrancessa l'animo di quelli, i quali appartenendo a famiglie disobbligate, avessero preso moglie sulla fiducia che non fossero più tenuti al servizio militare. Pensò quindi che a coloro bastasse l'aver contratto matrimonio posteriormente alla legge dell' 13 Luglio 1862.

Una disposizione piuttosto viva s'impegnava sull' articolo 11. Le gravissime ragioni che spinsero il Governo a formularlo, non parvero sufficienti. Gli abusi che si lamentano nelle surrogazioni, sono in parte - conseguenza del sistema. Quando le leggi non sono l'espressione di un principio altamente proclamato - e riconosciuto, l'interesse personale e la frode - trovano sempre di che vantaggiarsi. Bisogna far sì che tutto armonizzi con le istituzioni che si reggono: bisogna comporre le cose ad equaglianza e giustizia: bisogna soprattutto schivare che ciò che è diritto e dovere per tutti non si risolva in diritto esclusivo per gli uni, e stretto dovere per gli altri. È ben più vero che nessuno dei vostri commissari disponesse

La necessità d'impresare le male abitudini che si vanno propagando in alcune Province dello stato. Tutti convennero unanimemente che volli porre argine alle diserzioni de' surrogati, che volli annientare cotesto mezzo corruttore dello spirito militare, ma tutti sentirono ugualmente la gravità del rimedio che vorrebbe adottarsi. I canoni di giustizia, e i principj di diritto, cui si appella il Governo, malgrado alcun punto di contatto, ed analogia, non sono, a parlar giusto, applicabili al caso. E l'editto del 1837 citato in appoggio, non sarebbe in questa parte, che un'astuzia del Governo assoluto al libero Governo. Se vi hanno abusi da correggere, o mancanze da punire, le nostre leggi provvedono abbastanza: ma non fia mai che altri debba subire le conseguenze di una colpa alla quale non abbia punto partecipato né direttamente, né indirettamente.

La maggioranza pertanto della Commissione, volendo pur fare alcuna concessione al Governo, limitò ad un anno la responsabilità del surrogante. Pensa essa che il cittadino, andando nel giro di molti mesi alla vita del soldato, e rendendosi per ciò stesso familiare quei legami che da prima abborriva, finirebbe per tenersi devoto alla Bandiera. Il uomo, esporsi in tal foggia a castigo, che malgrado rifugga da uno stato di soggezione e di disciplina, si piega facilmente alla necessità ed alla forza delle abitudini.

1) Dopo l'adozione dell'articolo ultimo, che parve d'una convenienza incontestabile, la Commissione, ottemperando al voto della Camera, si occupava delle varie petizioni che a Lei vennero indirizzate dalle Province Meridionali, Dalla Toscana e Dall'Emilia.

La sostanza di codesti reclami si può tutta compendiare in ciò:

- 1.^o Che sia dichiarato figlio unico chi abbia un fratello ivestito di ordini sacri, o solennemente professo.
- 2.^o Che allo stato di unicità d'un figlio non possa menomamente ostare la morte del padre.
- 3.^o Che gli individui appartenenti a famiglie disobbligate, nel senso del decreto organico Napoletano dell'19. Marzo 1834, non debbano essere compresi nelle quote di leva.
- ~~4.^o Che non debbano essere compresi neppure quelli che si allineano di spatriare~~
- 4.^o Che non debbano comprendersi neppure quei giovani, eguali, come girovaghi, se ebbero licenza di spatriare, per recarsi all'estero.
- 5.^o Che in fine un cambio regolarmente deliberato, ed attualmente in servizio debba rappresentare sotto ogni rispetto chi lo avesse dato.

Ora la Commissione, pregi ad esame ~~gli~~ gli argomenti prodotti dagli uni e dagli altri a sostegno delle loro domande;

11. 9. 00

Dalla

visto il cernato decreto così concepito: una famiglia
che in proporzione di suoi figli numerabili per leva, ne

abbia dato uno o due, i quali sieno stati congedati per servi-
gio compiuto, o che sieno trapassati, mentre erano sotto la
bandiera, non sarà più soggetta a fornire alcun altro.

Visto pure il decreto delli 21 Febbre 1859, per virtù del
quale fu tolto agli imperiti napoletani, di potersi,
come in passato, esonerare dalla leva col solo pagamento

di dugento quaranta ducate.

Visto da ultimo altre analoghe disposizioni invocate
dai petenti.

arrivano in maggioranza non doveri accogliere
veruna di quelle petizioni che avessero tratto a fratelli
di preti, di frati, a figli superstiti, a patriati, ed
opportamente a famiglie disobbligate. Esser inteso

non che la legge intorno ai figli superstiti non avessi
bisogno d'interpretazioni, e che a torto si dolerono i
migrati ad esteri paesi dopo il Settembre del 1859:

nessun diritto poi, nessuna ragione poter vantare
quegli altri che si puntellavano sul privilegio

delle loro famiglie, o sulla spretazione, o sacerdotale
o sacerdotale, di qualche loro fratello. La esenzio-
ne gratuitamente accordata dall' antica legge

potrebbe ben esser tolta dalla nuova; come dalla
nuova poteva essere regolato lo stato loro
e la condizione.

4/ Ben altrimenti opinava rispetto ai cambi, a favore di essi fu quasi unanime nel ritenere che bisognava rispettare le conseguenze giuridiche di un atto compiuto sotto l'impero dell'antica legge, poco importa che la effettuazione materiale, od estinzione di vantaggi inerenti a quell'atto, non si fosse verificata, che in processo di tempo

Per queste considerazioni la Vostra Commissione si propone d'acettare con le modificazioni ed aggiunte poco anzicennate la proposizione del ~~Giunta~~ Ministero

Ferruccio

~~Al di sopra del progetto~~

Aggiunta in fine dell' art. 14

Per i chiamati appartenenti alle famiglie
di obbligate basterà che il matrimonio sia
anteriore al 13 luglio del 1862.

art. 11

Il disposto dell' art. 145 della legge 20-
marzo 1854 è esteso al caso, in cui
il surrogato sia dichiarato d'ertore —
dentro il termine d' un anno, a far tempo
dal giorno dell' assente —

Allinea — L' obbligo imposto al surrogato dall'
art. 144 della stessa legge non è applicabile
se non nel caso che la divergenza sia
seguita dopo 1' anno dal dì ed. come
nel progetto.

art. 12. come nel progetto.
Disposizione transitoria

Gli effetti giuridici dei canti regolamente aut
tati saranno retti dalle leggi vigenti al tempo in
cui furono eseguiti.

N° 79 A

Relazione

Metterchia, Arbecchi, Ginocche,
Monte Andreucci, Cortese, Riccio,
Coseo, Brunel, Vernaciu

Terminata il 22 luglio 1865

SESSIONE 1863.

N° 79-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**MATTEI F., ROBECCHI G., MONTI, ANDREUCCI, CORTESE,
RICCI G., COSENZ, BRUNET, FERRACIO**

sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra

nella tornata del 2 luglio 1863.

**Leva militare sui nati nell'anno 1843 in tutte le provincie
dello Stato.**

Tornata del 22 luglio 1863.

SIGNORI! — L'Italia si rassegna facilmente a tutti quei sacrifici che assicurano la sua forza e la sua dignità. E sia che si tratti delle sue sostanze o de' figli suoi, non è meno rassegnata, né meno sublime alla prova. La sua vita è vita d'abnegazione.

Non è pertanto senza fede in cotesto sentimento che il Governo del Re sottopone alle vostre deliberazioni uno schema di legge, col quale, mentre da un lato vi chiede che gli diate autorità di far leva sui nati nel 1843, vi propone dall'altro che vi piaccia modificare in alcuna parte le leggi sul reclutamento.

La vostra Commissione si fece debito di esaminarlo sotto l'uno e l'altro aspetto. Ma prima di addentrarsi nel merito si fermò a considerare se non convenisse di scindere la sua unità, e rimettere ad altra occasione

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1843 in tutte le provincie dello Stato.

Art. 2.

Il contingente di prima categoria è fissato a cinquantacinque mila uomini.

Art. 3.

Gli iscritti designabili che sopravvanzeranno dopo che sarà stato completato il contingente di prima categoria formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, numero 2261.

Art. 4.

Gli iscritti chiamati a questa leva, i quali già erano ammogliati alle epoche indicate nel regio decreto 12 settembre 1860, numero 4300, per quelli delle Romagne; e nell'altro 10 giugno 1861, numero 4599 per quelli delle Marche e dell'Umbria; e nella legge 30 giugno 1861, numero 63, per quelli della Sicilia e che nel giorno stabilito per il loro assento si trovino tuttora in tal condizione, ovvero siano vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio.

Saranno pure esenti gli iscritti delle provincie napoletane chiamati a questa leva, i quali risultino ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie divise, ed il loro matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1860.

Art. 5.

Gli iscritti che in virtù del precedente articolo 4 saranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che per ragion del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria non dovranno essere rimpiazzati da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo mandamento.

Art. 6.

Per l'effetto dell'articolo 94 della legge 20 marzo 1854 nelle provincie toscane si hanno tempora-

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Come contro fino all'articolo 6 inclusivo.~~

~~Art. 4.~~
~~Gli iscritti chiamati, ecc., come contro.~~

~~Saranno pure esenti, ecc., come contro.~~

Per i chiamati appartenenti alle famiglie disobbli-
gate basterà che il matrimonio sia anteriore al 13 lu-
glio del 1862.

~~Come contro fino all'articolo 10 inclusivo.~~

mente come non esistenti in famiglia gli assenti della cui esistenza non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti.

Art. 7.

L'assenza di cui nel precedente articolo 6 dovrà essere comprovata con certificato della Giunta municipale del comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede.

Art. 8.

Il fondo di massa degli scambi di numero, degli assoldati, dei surrogati ordinari e degli scambi di categoria, di cui agli articoli 103, 123 e 149 della legge organica 20 marzo 1854, è stabilito in lire 200 per tutti i corpi indistintamente.

Art. 9.

Il versamento prescritto dagli articoli 138 e 149 della legge organica predetta per l'ammissione della surrogazione ordinaria e dello scambio di categoria è fissato in lire 1,200.

Art. 10.

Questa somma di lire 1,200 sarà ripartita secondo le norme prescritte dall'articolo 142 della legge organica 20 marzo 1854, computando nel conto della massa del surrogato ordinario o dello scambio di categoria lire 200, e le rimanenti lire 1000 saranno nel termine ivi stabilito versate nella Cassa dei depositi, applicandone a vantaggio del surrogato o scambio conformemente alla legge, gli interessi che produrranno.

Art. 11.

Il disposto dell'articolo 145 della legge 20 marzo 1854 è esteso al caso in cui il surrogato sia dichiarato disertore entro il termine di cinque anni decorrendi dal giorno del suo assento.

L'obbligo imposto al surrogante dall'articolo 144 della predetta legge, non è più applicabile se non nel caso che la diserzione del surrogato sia seguita dopo i cinque anni dal di dell'assento, ferma nel resto la disposizione dell'articolo stesso.

Art. 12.

I cittadini dell'isola di Capraia sono per la leva aggregati alla città di Livorno, e ne fanno parte.

Art. 11.

Il disposto dell'articolo 145 della legge 20 marzo 1854 è esteso al caso in cui il surrogato sia dichiarato disertore dentro il termine d'un anno, a ~~par~~ tempo dal giorno dell'assento.

L'obbligo imposto al surrogante dall'articolo 144 della stessa legge non è applicabile se non nel caso che la diserzione sia seguita dopo l'anno dal di ~~l'assento~~, come ~~contro~~.

Insomma

Art. 12.

~~Identico al qui contro.~~

Disposizione transitoria.

Nulla è innovato rispetto ai fratelli di coloro, i quali dopo essere stati colpiti dalla leva si trovano attualmente rappresentati da cambio nel servizio militare.

Le loro ragioni d'esenzione continueranno ad essere regolate dalle leggi vigenti al tempo, in cui il cambio fu regolarmente accettato.

Approvato nella Giunta del 20. Luglio 1860.

Sellati

E.
Egregio Sig. Senatore Cav. Lambroschini

Essa non dovrebbe chiedermi ben-
za per domandare il mio parere, sul quesito concernente
la esenzione del fratello di chi si fece rappresentare da
un cambio; imperocchè ~~questo~~ desiderio mi onora; e dal que-
sito stesso ritraggo una gradita conferma dell'amichevole sua
benivolenza.

D'altra parte io stesso aveva pensato
alla questione, ed inclinavo al concetto, che mi sembra adotta-
to anche da Lei; talché anzi mi lusinga il vedermi rizia-
mato ad esporre ciò che io ne pensi, ignorando che mi accorgo di
aver concepita una opinione conforme alla sua. Aggiungo
pure che sul tema stesso mi scrisse anche il Sig. Cavone Cicafoli;
sicché fui lieto già di trovarmi conseguente con Lui; il quale
ha finito in Toscana l'ultima leva. Confido pertanto di
non essere caduto in errore, o almeno mi saprei consolare, tro-
vandomi a condividerlo in sì buona compagnia.

Essa avrà probabilmente notato, o po-
trà facilmente riscontrare negli atti della nostra Camera,
che due Legali Pisani, per interesse di varj loro clienti
mandarono, se non erro, al deputato Cav. Buschi, una
petizione; la quale tendeva a fare aggiungere nel pro-
getto per le riforme della Legge sul reclutamento mi-
litare, la esenzione del coscritto, il di cui fratello fosse
rappresentato al servizio militare da un cambio. Co-
sta petizione fu inviata alla commissione incaricata

di referire sul progetto suddetto; poiché ne fece vedere
sta il deputato Nelli già Procuratore regio, e stato
Direttore per gli affari Ecclesiastici fino alle proglimen-
to del Governo Romano. - Non s'ebbe si sperasse l'ap-
poggio anche di qualche deputato quereconsulto, delle
antiche province; altri si mostravano esitanti, ed an-
nunciavano qualche repugnanza per parte del Ministro
e della Commissione. Fu dunque fino da questo mo-
mento che, avendo io studiata la questione, rimasi con-
vinco che se poteva cader disputa sull'ammettere fissamen-
te codesta esenzione, la quale non trovasi nella legge
attuale del Regno; sarebbe però stato ingiusto e retrogrado
il non mantenerla in favore di quei Costanti, ai quali
la esenzione era appurata dalle Leggi vigenti allorché fu
nesso il cambio dei fratelli primogeniti.

Io pertanto, dovendo presentarmi dalla Camera,
lessi all'ufficio della Presidenza una proposta, concepita
in questo senso subalterno e transitorio. Non s'ebbe
sopraggiunse anche una conforme petizione forense
na, che fu annunciata alla Camera; accade per-
quanto ho visto, che il progetto di riforma alla Legge di
prelatamente fosse trattato frettolosamente, e quasi senza
discussione; talché la mia proposta cadde come inar-
verbita, non avendo trovato appoggio, né contraddizione.

Ora dunque, poiché Ella sig. Cavaliere
si è compiaciuto d'invitarmi a pigliare il mio parere
sulla questione; dico francamente ciò che avrei detto
e replicato se mi fossi trovato presente nell'aula parla-
mentare, e se fosse stata esaminata e discussa la mia
transitoria proposta.

Certamente non repugna ai principj di una retta legislazione, che si consideri il servizio militare come una obbligazione personale dei cittadini, e che si spinga la severità di questo servizio fino a considerare come un favore la surroga dei Cambj. Ed io posso prescindere, senza detrimento della mia tesi, dal sostenere l'affetto di coloro, i quali possono, che la legge non dovesse accordare la facoltà di mettere un cambio; o che concepita codesta facoltà essa deve produrre gli effetti conaturali a tutte le surroghe, cioè che il coscritto si riguardi come un servizio effettivo, dacché vi è rappresentato nel modo consuetudinario dalla legge.

Per la mia tesi basta distinguere, che se le nuove leggi regolano liberamente tuttora (e in cui non aveva spigato influenza veruna la legge antica); all'opposto le nuove leggi difficilmente possono e raramente vogliono abolire le conseguenze giuridiche di un fatto consumato sotto la legge precedente. E tale è appunto la questione transitoria della quale qui si tratta.

In Toscana, come anche altrove, esistevano leggi sul reclutamento militare, le quali non solamente permettevano di mettere il cambio, ma equiparavano il servizio militare di Ego, a quello che il coscritto avesse prestato personalmente; e perciò guardavano la equiparazione fino ad assicurare, che il fratello susseguente al coscritto da cui ponevasi il cambio rimaneva esentato, come se il coscritto stesso si fosse realmente costituito sotto le bandiere. Ora è subentrata una legge nuova la quale, mentre accorda alle famiglie di sottrarre i futuri coscritti al servizio personale, non aggiunge che la presura dei futuri cambj basti ad esentare quei fratelli che si sono rafferri compresi nelle lex fuorviva. Ma una legge simile avrà abolite le sequelle dell'ammissione di cambj già ricorretti

in Toscana? Dovrà essa spogliato le Famiglie, che fecero costoso sacrificio, di quell'assicurazione che dava loro la legge municipale? Dovrà revocato la equiparazione (su cui esse contavano) fra il servizio personale del precedente e quello del cambio purrogato?.... Ecco la sottile e precisa posizione della questione. E basta essa per concludere, che quando la legge sopravvenuta ~~non~~ colpisca avvertitamente e necessariamente espresso caso transitorio, sarebbe ingiusto e retroattivo il darle una estensione così esorbitante.

La inefficacia del precedente cambio, agli effetti dei quali si disputa, non potrebbe infatti risultare dal silenzio della Legge nuova; tosto che per i principi comuni = certum est leges futuris dare formam negocij, non ad praeterita revocari (L. 1. Dig. de legib); ed è questo un generale affirma che trova riscontro negli Articoli 2. e 11. del Codice Napoleonico e Albertino; ed è largamente inteso ed illustrato dai Subditi e Giuristi, fra i quali basti citare sebene il conferit Biblioteca de Droit. & Effet retroactif. Bisognerebbe dunque che nella nuova legge si trovasse prescritto, che i cambi fatti sotto la legge precedente non hanno più la efficacia di rappresentare il fratello primogenito.

Se vale il vero che l'effetto retroattivo manca, quando si tratta di Leggi che, appartenendo all'ordine pubblico, non vanno soggette ai vincoli delle obbligazioni private, e possono mutarsi di incensurabile arbitrio del legislatore. Imperocchè cotesta osservazione insegna il caso semplice di disposizioni le quali non ebbero effetto in applicazione veruna, e procede quindi nella sola eventualità di Leggi vecchie purgato dalle nuove primache i cittadini avevano fatto cosa alcuna sotto la fede delle precedenti disposizioni. Non quando invece il cambio si trova in servizio per la fiducia già rivolta in detto, mediante un sacrificio corrispettivo al vantaggio della

della esenzione del secondo fratello: allora non siamo più a
cosa intera.

Allora la nuova legge non passerebbe sopra a un de-
finita o a speranze) esperibili eventualmente e in futuro; ma
vi sarebbe la mistura di un fatto che deve rispettarci, perché fu
operato sotto la fede delle leggi osservate anteriormente.

Del pari sarebbe fuorviante obiettare, che la legge au-
tore accordando la esenzione al fratello di chi fu surrogato da un
cambio, contemplava il fatto futuro della nuova leva, e del bisogno
non peranche verificatosi per il secondo esente di far valere code-
sta esenzione; cosicché quello che accordavasi, consisteva in una
semplice aspettativa del coscritto futuro, e questa ha potuto essere
modificata o soppressa dalla legge sopravvenuta. — Ed invero, pri-
mieramente non è fatto che trattasi di aspettativa del giovanotto
secondogenito, il quale diverrà coscritto nella nuova leva che può
essere regolata diversamente dall'antecedente, ma trattasi di un
dovere e di un diritto politico, e di cosa che attiene all'ordine
della famiglia; giacché il servizio militare non si regola con isola-
to riguardo verso l'individuo singolarmente preso, ma da tutte
le leggi si considera nelle relazioni della società domestica.
Né vi è possibilità di equivoco su questo punto, giacché le leggi
parlano dei correlativi di padre, di figli, di fratelli &c. E molto-
meno può affermarsi il cambio ad un fatto personale del coscrit-
to primogenito, o alla aspettativa individuale del secondogenito,
essendo costoro figli di famiglia, e ordinariamente sottoposti alla
potestà paterna, né lo scorporo del cambio può ridursi a un atto
individuale dei medesimi. — In secondo luogo la suddetta obiezione,
fondata sul vizio delle aspettative, non è esatta grammaticalmente,
né legalmente, perché esse quando sono titolate, o prestabilite, co-
stituiscono un assegnamento, ed anche logicamente tale obiezione

confonde l'abstracto col concreto. Non bisogna infatti scambiare la aspettativa meramente eventuale e gratuita, con la pendenza di un effetto preparato da una operazione giuridica, che è già assicurata dalla legge; sicché non altro si attende, salvo la materiale opportunità della consumazione.

Nel caso in dispute, se il coscritto andava in persona, esentava il fratello niente meglio di quello che lo esentava mediante la finzione legale del cambio. Questa finzione legale inaspriva alla famiglia una spesa onerosissima, ed equivaleva al servizio personale, sicché produceva l'identico effetto giuridico. Quindi, la esenzione del secondo fratello era già garantita in diritto, benché la effettuazione materiale e complementare aspettasse il giorno della seconda leva. La pendenza di questo giorno non va confusa col diritto, essa si riscontra anche nelle obbligazioni in diem, o a scadenza futura che sono titoli perfetti benché non neanche esigibili; Altronde tutto è vero che il diritto, non va confuso con l'effetto della finzione; che questa è assicurata ex lege al secondo fratello dal momento che il primo si sottopone al militare servizio; e se il secondo fratello essendo sotto la nuova leva entrasse un numero alto, il diritto alla esenzione non si concreta e svanisce, ma pure esso esisteva già ed era certo e garantito dalla legge.

Finalmente non si portino in campo i reclami di color, che dovrebbero farne il militare servizio in luogo dei secondi fratelli esentati. Nessuno ha diritto di reclamare contro le sequelle della legge; nessuno reclamare finché si osservavano le Leggi, le Regole e le altre analoghe; ed anzi procedendo opportunamente, avrebbero ragione di reclamare le famiglie che, fidandosi a quelle Leggi, fanno il sacrificio di mettere il cambio, perché sapevano che ciò equivaleva per l'altro fratello alla effettiva preferenza del coscritto fatto le armi.

Ogni opposita finenza di argomenti, oltre ad essere incongrua ed effetto di questa natura, è anche incompatibile colla generale disposizione delle leggi toscane; le quali appunto equiparano la persona del cambio alla presenza del primo fratello: l'auto è ciò vero, che l'articolo 38. §. 1. della legge di 18. febbrajo 1873. accorda la spogliazione al secondo fratello accennando il capo che presta servizio militare il primo; ma poi l'Art. 43. ammette la sostituzione del cambio in modo assoluto a per tutti gli effetti. Quindi le norme esplicative del 22. Settembre ritornando sull'articolo 38. §. 1. della suddetta legge sopra sono in frasi attuali positive e perfette, - io - gode della spogliazione il - giovane di quale il fratello immediatamente anteriore in età si trovi al servizio militare o in persona, o rappresentato da un cambio stato regolarmente iscritto, e che si trovi tuttora sotto le bandiere. Anche la legge del 18. febbrajo 1860. ripete nell'Art. 62. n. f. codeste espressioni parentoni.

Negli ora chi può esser questa una disposizione, la quale 1.° fa sì che il secondogenito può dire, che ha già il fratello in servizio, perchè se non avri la persona fisica avri la legale; 2.° Determina come base, titolo, e tempo dell'acquisto diritto, il ricoveramento del cambio allorchè viene presentato a rappresentare il primo fratello; e 3.° tale disposizione che stabilisce fino d'allora il diritto di rappresentazione, lo garantisce sotto l'unica condizione che il cambio si trovi tuttora sotto le bandiere.

Parrai adunque vano l'attingere obiezioni dal diverso capo di aspettative eventuali e future. Qui vi è un fatto consumato e permanente; vi è il cambio, che la legge permette di valutare alla pari del primo fratello, ossia trovarsi in servizio questo fratello. Dunque non vi è scampo di fronte al diritto della famiglia, la quale spese nel cambio, e può dire. - Avete o no trovato il cambio sotto le bandiere?

Se lo avete trattato, perché il fratello novellamente coerente non può stare col cautio del suo primogenito; il cautio fu riservato come il fratello maggiore. . . . Truete dunque il cautio; perché in una legge, e non una due nuove, si metterebbe che passero contemporaneamente sotto le bandiere due fratelli! -"

Io trovo che la nuova legge rispetta molti riguardi nati sotto la influenza delle leggi anteriori. Essa non chiama al servizio militare chi sarebbe illegalmente maritato, se si guardasse alla legge nuova anziché all'antica. Io trovo che, per converso, si tiene ferma la legge antica anche a carico dei coerenti arruolati; e che si fanno passare in servizio quelli ancip che non avrebbero potuto essere arruolati dalle leggi vigenti al tempo delle passate leggi. Dunque io non vedo come sarebbe conferenza non arruolati alla condotta giustizia di un fratello riguardo, il quale si appoggia a tante ragioni; e ciò indipendentemente dalla equità, che per i fratelli novelli è pure qualcosa.

Ché alla camera dei deputati nulla fu detto, fu fatta non ne conobbe, non ne discute, e lasciò cadere la mia transitoria proposta; ciò porta unicamente che essa non si propone per nessuna volta reciente risposta, qualora una ve la servisse il servizio. Ma la proposta non fu condannata né rejetta. È la esclusione risposta dall'operato delle leggi anteriori, se non sarà formata in modo legislativo, non effera di effere un diritto propugnabile devanti la com petente giustizia.

Concludo pertanto in senso di verità; che il parere mio (fallibile almeno e non autonomo) fu e sarà che, o gli interessi devono essere caudati, o che potranno plausibilmente diffidarsi.

Ma io reco svantato alla luce; ed ella, ed il fig. Barone Picard avanzano già illuminata la presente questione molto meglio di me

Ho l'onore

Di Lei Caro Signor Barone

Geneve 20. Agosto 1862.

Severin Barone
Al Barone

14 luglio 1863

La Commissione

- 1° Delibera non scindersi in due leggi separate il presente progetto, l'una delle quali riguardi le disposizioni relative alla leva sui nati del 1863, e l'altra le modificazioni all'organico
- 2° Commette al relatore il mandato di esprimere nella relazione che la precedente deliberazione abbia avuto per principale materia la urgenza alla quale era significata la regolarità della forma.
- 3° Approva l'articolo primo
- 4° Approva l'art. secondo
- 5° Approva l'art. terzo

Cortese segretario

15 id

La Commissione

- 1° Approva l'art. quarto
- 2° Approva l'art. quinto
- 3° Approva il sesto
- 4° Approva il settimo
- 5° Approva l'ottavo
- 6° Approva il nono
- 7° Approva il decimo
- 8° Dell'art. 11. — Riduce la durata del surrogato ad un anno

16 id

Cortese

La Commissione

- 1° Delibera di aggiungersi all'art. 11 il comma seguente, ~~relativo~~ a chiarirne la forma
L'art. 89 della legge va per quelle Province nelle quali in virtù della legge precedente la surrogazione portava gli effetti del servizio personale, dovrà avere la sua efficacia anche quando il fratello consanguineo si trovi a servire per mezzo di un surrogato posto sotto ^{l'impero} delle circoscrizioni e delle leggi locali
- 2° Delibera non potersi prendere in considerazione le petizioni e le richieste relative alla esenzione delle famiglie indigenti
- 3° Approva l'art. 12° ed ultimo
- 4° Invia al relatore l'onorevole Ferracina

Cortese

Ministero della Guerra

A mente del prescritto nell'articolo 129 della Legge 20 Marzo 1854 sul Reclutamento, il sottoscritto ha l'onore di rappresentare al Parlamento Nazionale che il numero delle liberazioni e degli espedienti ammessi nel corso dell'anno 1862, ammonta alla cifra di 1028.

Cioè: Liberazioni ai Corpi 70 " " "
" alla leva sulla Classe 1862,
in tutte le Province dello Stato 1028

Cotale " 1028.

Corino li 11 Luglio 1863.

J. I. Ministro
H. della Guerra

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

*Sulla proposta del Ministro della Guerra
Abbiamo ordinato ed ordiniamo*

Art. unico

*Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari
della Guerra è autorizzato a presentare al Parlamento
un disegno di Legge per la Liquidazione nell'anno
1863 in tutte le provincie dello Stato e per alcune
nuove sanzioni relative alle surrogazioni ed ai cambi;
ed a sostenere la discussione*

Data. Torino addì 18 Giugno 1863.

Vittorio Emanuele III

A. Della Rocca